

«DECRETO AGOSTO»: LA LEGGE DI CONVERSIONE (N. 126 DEL 13/10/20) CONSENTE ALL'UTILIZZATORE, FINO AL 31 DICEMBRE 2021, L'IMPIEGO DEL LAVORATORE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO DALL'AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE PER OLTRE 24 MESI, ANCHE NON CONTINUATIVI

“In considerazione dell’attuale fase di rilancio dell’economia e al fine di garantire la continuità occupazionale”, la legge 13/10/2020, n. 126 - di conversione, con modificazioni, del d.l. 14/08/2020, n. 104 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020), il cosiddetto «decreto agosto», vigente dal 15/08/2020, il cui testo coordinato è riportato in altre parte di questo notiziario - ha temporaneamente integrato l’art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 ^() (“Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato”).*

Per effetto di tale intervento normativo, **efficace fino al 31 dicembre 2021**, l'utilizzatore può impiegare con contratto di somministrazione a termine per periodi superiori a ventiquattro mesi, anche non continuativi, il lavoratore di cui l'agenzia abbia “comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato”.

^(*) **Art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015**

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato. **Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021.**